

CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 30/07/2015

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2015. CONFERMA ALIQUOTA.

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 08:00, in grado di prima convocazione, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

N	Componente	P	\boldsymbol{A}	N	Componente	P	A
1	DI FAZIO PASQUALE	P		14	SINIGAGLIA SERGIO		A
2	CRISTIANI ANTONIETTA		A	15	MATARRESE GIOVANNI		A
3	BUCCI CARMINE		A	16	SINESI SABINO	P	
4	CAPOZZA ANTONIO		A	17	CAPORALE SABINO		A
5	GRECO DONATO	P		18	VENTOLA FRANCESCO	P	
6	FILIPPONE EDOARDO	P		19	DI PALMA NICOLA		A
7	DIAFERIO GIUSEPPE	P		20	PETRONI MARIA ANGELA		A
8	PELLEGRINO COSIMO	P		21	DI NUNNO SAVERIO		A
9	SELVAROLO SABINA	P		22	LANDOLFI NADIA	P	
10	METTA GIUSEPPE		A	23	SABATINO ANTONIO		A
11	IACOBONE GIOVANNI MICHELE		A	24	PAPAGNA LUCIANO	P	
12	IMBRICI FORTUNATO	P		25	LA SALVIA ERNESTO	P	
13	DONATIVO GIUSEPPE		A				

CONSIGLIERI PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 13.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: BASILE PIETRO, CASTROVILLI ANTONIO, FACCIOLONGO SABINO, MALCANGIO MADDALENA, PISCITELLI LEONARDO, SILVESTRI MARCO.

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Pasquale Di Fazio

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: D.ssa Maria Teresa Oreste

In prosecuzione di seduta, il **Presidente del Consiglio Comunale**, pone in discussione il punto n. 4) iscritto all'o.d.g., ad oggetto: "Addizionale comunale IRPEF 2015. Conferma aliquota".

Intervengono nell'ordine:

L'Assessore alle Finanze, Leonardo Piscitelli (omissis)

Il Consigliere Ventola (P.D.L.) (omissis)

La Consigliera Landolfi (Io Sud) (omissis)

Il Presidente del Consiglio comunale sospende, di comune accordo, i lavori del consiglio comunale, per 10 minuti, atteso che gli stessi si protraggono, ininterrottamente, dalle ore 8,00.

Alle ore 15,23 riprendono i lavori del consiglio comunale, dopo aver accertato, per appello nominale, la presenza in aula di n. 12 Consiglieri sui 25 assegnati (risultano assenti: Cristani, Bucci, Capozza, Metta, Iacobone, Donativo, Sinigaglia, Caporale, Di Palma, Petroni, Matarrese, Di Nunno, Sabatino), valida per la seconda convocazione.

Risultano presenti gli assessori: Basile Pietro, Castrovilli Antonio, Facciolongo Sabino, Piscitelli Leonardo, Silvestri Marco.

L'Assessore alle Finanze, Leonardo Piscitelli (omissis)

Il Consigliere Ventola (P.D.L.) (omissis)

L'Assessore alle Finanze, Leonardo Piscitelli (omissis)

Il Consigliere Ventola (P.D.L.) (omissis)

L'Assessore alle Finanze, Leonardo Piscitelli (omissis)

Il Consigliere Ventola (P.D.L.) (omissis)

Esce la Consigliera Landolfi. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 11 e gli assenti 14.

Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.) (omissis)

Il Consigliere Papagna (Canosa Futura) (omissis)

Il Presidente del Consiglio, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per appello nominale la proposta in atti che viene approvata, avendo la votazione riportato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 11 Consiglieri Assenti: n. 14 Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n. 2 (Pellegrino, Ventola)

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

L'assessore alle Finanze, Leonardo Piscitelli, propone l'approvazione del seguente provvedimento. Il Dirigente, dott. Giuseppe Di Biase, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, accertata l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990, così come introdotto dalla Legge n. 190/2012, riferisce quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ha istituito, a norma dell'art. 48 comma 10 della Legge 27.12.1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge 16.06.1998 n. 191,

nell'ambito del vasto progetto di riforma fiscale in senso federalista, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dal 1° gennaio 1999;

- tale tributo ha una struttura binaria, nel senso che, oltre ad una parte che sarà fissata dal Governo centrale, con equivalente riduzione delle aliquote del tributo erariale, disciplinata dall'art. 1, comma 2, del decreto menzionato, prevede una quota la cui istituzione e quantificazione come previsto dal comma 3 è rimessa all'autonoma ed esclusiva decisione degli Enti locali;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29 marzo 1999, esecutiva ai sensi di legge, è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 1999, nella misura dello 0,2 per cento;
- con deliberazione commissariale n. 109 del 20 marzo 2000, assunta con i poteri del Consiglio comunale, esecutiva ai sensi di legge, è stato fissato nella misura di 0,4 punti percentuali l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF, con decorrenza 1° gennaio 2000;

Preso atto che: l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138 del 13.08.2011 convertito dalla legge n. 148 del 14.09.2011, come modificato dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 di conversione del D.L. n. 201 del 6.12.2011, ha eliminato il blocco del potere di istituire od aumentare l'addizionale comunale Irpef, reintroducendo così, dal 2012, la possibilità per i Comuni di tornare a gestire l'imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%, senza alcun limite all'incremento annuale, consentendo di stabilire un'aliquota unica o una pluralità di aliquote articolate secondo scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Irpef, dalla legge statale, secondo criteri di progressività;

Richiamate: le proprie precedenti deliberazioni con le quali si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per gli anni 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 e 2011 nella misura di 0,4 punti percentuali e, negli anni 2012 - 2013 e 2014, nella misura di 0,8 punti percentuali, rispettivamente con deliberazioni di CC. n. 24 del 23.10.2012, n. 87 del 28.11.2013 e n. 54 del 06.10.2014, tutte esecutive ai sensi di legge;

Richiamato: l'art. 1, comma 169, della Legge n.296 del 27.12.2006 che, testualmente, recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti

- il decreto del 24 dicembre 2014 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30.12.2014, di differimento al **31 marzo 2015** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali;
- il decreto del 16.03.2014 del Ministero dell'Interno che, acquisito il parere favorevole espresso nella seduta straordinaria del 12 marzo della Conferenza Stato Città ed autonomie locali ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli Enti Locali al **31 maggio 2015**;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 pubblicato sulla G.U. del 20 maggio 2015, n. 115 che differisce ulteriormente al **30 luglio 2015** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

Appurato che, dopo un attento esame delle entrate e delle spese, è emersa la necessità di riconfermare per l'anno 2015 l'aliquota nella misura di 0,80 punti percentuali per disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e consentire di deliberare l'obbligatorio pareggio del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016 – 2017;

Ritenuto, pertanto, necessario dover stabilire confermandola nella misura di 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali, l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del Comune di Canosa di Puglia per l'anno 2015;

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi:

- i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, del Dirigente del Settore Finanze. espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto del visto di conformità apposto dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000;

A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale dai n.11 Consiglieri presenti e votanti e, precisamente, con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Pellegrino, Ventola). (Risultano assenti i Consiglieri: Cristani, Bucci, Capozza, Metta, Iacobone, Donativo, Sinigaglia, Caporale, Di Palma, Petroni, Matarrese, Di Nunno, Landolfi, Sabatino),

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1. **Determinare,** per l'anno 2015, la stessa misura percentuale stabilita per l'anno 2014 per l'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevista dall'art. 1 comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 nella misura di 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali;
- 2. Approvare la conferma, anche per il corrente anno 2015, della misura percentuale dello 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali dell'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'IRPEF, dando atto che tale intervento è finalizzato all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente, e a consentire di deliberare l'obbligatorio pareggio del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016-2017, al fine di poter realizzare i programmi previsti nel bilancio 2015 e documenti allegati, oltre che per mantenere i livelli minimi dei servizi, in particolare, i servizi sociali alla cittadinanza;
- 3. Di dare atto che l'addizionale comunale IRPEF non si applica per i redditi inferiori alla soglia di esenzione, pari ad € 7.500,00.

Con successiva e separata votazione, su proposta del Consigliere Greco, il Consiglio Comunale con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Pellegrino, Ventola) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti. (Risultano assenti i Consiglieri: Cristani, Bucci, Capozza, Metta, Iacobone, Donativo, Sinigaglia, Caporale, Di Palma, Petroni, Matarrese, Di Nunno, Landolfi, Sabatino), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente provvedimento viene pubblicato senza il resoconto della discussione, che verrà riportato in successivo e separato verbale, soggetto a pubblicazione ai sensi di legge, avente stesso numero e data.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale	Il Presidente del Consiglio
D.ssa Maria Teresa Oreste	Pasquale Di Fazio